













Alla Signora Presidente del Senato della Repubblica Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati

Alla Signora Presidente della 11^a Commissione "Lavoro e Previdenza Sociale" Senato della Repubblica Sen. Susy Matrisciano

> Al Signor Presidente della 1ª Commissione "Affari Costituzionali" Senato della Repubblica Sen. Dario Parrini

> > Alla Signora Presidente della 4^a Commissione "Difesa" Senato della Repubblica Sen. Roberta Pinotti

Al Signor Presidente della 5^a Commissione "Bilancio" Senato della Repubblica Sen. Daniele Pesco

Preg.ma Signora Presidente del Senato della Repubblica, Preg.mi Signori Presidenti delle commissioni permanenti,

recentemente, in data 15 aprile u.s., i Senatori Roberta Pinotti, Daniela Donno, Maurizio Gasparri, Cataldo Mininno, Fabrizio Ortis e Vito Vattuone hanno presentato il disegno di legge (AS N. 2180), recante "Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico".

Tale disegno di legge, come si legge nella sua relazione, ha "lo scopo di adattare l'attuale normativa pensionistica alle specificità del personale del comparto difesa e sicurezza", specificità riconosciuta per legge al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico dall'art. 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il personale appartenente al nostro comparto, nel quale vige un inderogabile limite ordinamentale (60 anni fino alla qualifica di Primo Dirigente/Colonnello e, quindi, la quasi totalità degli appartenenti) risulta da sempre penalizzato rispetto al coefficiente di trasformazione, introdotto con la Riforma Dini (Legge 335 del 1995), il cui parametro aumenta in proporzione all'età di pensionamento.

Inoltre, fino al 2011, il coefficiente di trasformazione è stato parametrato fino al limite pensionistico della generalità dei dipendenti pubblici (65 anni) e successivamente, in forza delle modifiche introdotte dalla riforma Fornero (D.L. 6 dicembre 2011 n. 201), al limite pensionistico di 70/71 anni, con un'ulteriore penalizzazione. All'atto pratico, con il sistema contributivo, l'importo annuo lordo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione, con una evidente penalizzazione per gli appartenenti al nostro comparto.

Età	Coefficiente trasformazione in vigore dall'1.1.2010 (Legge 244/2007)	Coefficiente trasformazione in vigore dall'1.1.2013 (D.M. 15 maggio 2012)	Coefficiente trasformazione in vigore dall'1.1.2021 (D.M. 1 giugno 2020)
57	4,419%	4,304%	4,186%
58	4,538%	4,416%	4,289%
59	4,664%	4,535%	4,399%
60	4,798%	4,661%	4,515%
61	4,940%	4,796%	4,639%
62	5,093%	4,940%	4,770%
63	5,257%	5,094%	4,910%
64	5,432%	5,259%	5,060%
65	5,620%	5,435%	5,220%
66		5,624%	5,391%
67		5,826%	5,575%
68		6,046%	5,772%
69		6,283%	5,985%
70		6,541%	6,215%
71			6,466%

Come si può desumere dalla predetta tabella e come riportato anche nella relazione al DDL 2180, il vigente limite ordinamentale (*cd "vecchiaia"*) per gli appartenenti al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, fissato per legge per la quasi totalità e in ragione della peculiarità delle funzioni svolte a 60 anni, produce una evidente penalizzazione, ancor più aggravata dal mancato avvio di alcuna forma di previdenza complementare per il personale in questione.

Tutto ciò premesso, siamo ad auspicare l'approvazione del DDL AS 2180, attualmente assegnato in sede redigente alla 11^a Commissione, con pareri anche della 1^a, 4^a e 5^a Commissione, al fine di poter perequare il trattamento pensionistico delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco.

Nell'auspicare, per le ragioni sopra descritte, un celere percorso parlamentare, si inviano distinti saluti.

Roma, 21 luglio 2021.

FSP POLIZIA DI STATO		FED. COISP MOSAP	FED. SILP CGIL UIL POLIZIA		FP CGIL
Mazzetti		Pianese	Tissone		Oliverio
SILF	SILCA	NSC	SILME	SIAM	SILMM
Zavattolo	Bortoli	Zetti	Pesciaioli	Melis	Malacrida